Procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizia di strutture comunali adibite in prevalenza ad uffici - CIG 5824525614

CHIARIMENTI PRESENTATI E RELATIVE RISPOSTE

CHIARIMENTO 1

Per quanto riguarda l'appalto in oggetto, mancano le misure della sede municipale in quanto le piante sono in formato pdf e non dwg (come per le altre strutture).

Chiediamo se è possibile averle nello stesso formato delle altre.

RISPOSTA:

La SA ha messo a disposizione le planimetrie di cui dispone.

CHIARIMENTO 2

- a. in merito alla cauzione provvisoria disciplinata all'art. 15 pag. 15 del disciplinare di gara si chiede di chiarire se, nel caso di polizza fidejussione, l'importo della stessa (pari al 2% della base d'asta) dovrà essere aumentato dell'importo di € 1.500,00 pari alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter D. Lgs. 163/06 prevista all'art. 21 del disciplinare di gara;
- b. considerato che ai sensi dell'art 34 comma 35) della legge n. 221/2012 "A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1º gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione" si chiede di chiarire l'importo delle spese di pubblicazione sostenute da codesta stazione appaltante in relazione procedura de quo.

RISPOSTA:

- a. Come precisato dall'ANAC nella determinazione 1 dell'8 gennaio 2015 la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell'offerta costituisce anche [garanzia del versamento della sanzione]. Ciò premesso e conformandosi al parere espresso dall' Autorità si ritiene che in considerazione [dell'esigenza di non aggravare gli oneri economici connessi alla partecipazione alla procedura di gara la suddetta funzione di garanzia non determini un aumento dell'importo della cauzione provvisoria. È fatto salvo, tuttavia, l'obbligo di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione; ciò, beninteso, sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto. Resta fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.]. La cauzione provvisoria dovrà pertanto essere prodotta nella misura predeterminata all'art. 16-1 del disciplinare, ossia per l'ammontare di Euro 29.652,08, senza alcun incremento.
- b. Ai sensi dell'art 6 della LP 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm. per appalti di forniture e servizi nella provincia di Bolzano, anche d'importo sopra soglia, la pubblicità di avvisi, bandi, risultati è assolta unicamente attraverso la comunicazione degli stessi all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e la pubblicazione nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano. Attenendosi pertanto a tali disposizioni la SA non ha sostenuto spese per la pubblicità su quotidiani.